



DISTRETTO SOCIO-SANITARIO RM 5/6

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI
ARTENA, CARPINETO ROMANO, COLLEFERRO, GAVIGNANO, GORGA, LABICO,
MONTELANICO, SEGNI, VALMONTONE PER LA GESTIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEGLI
INTERVENTI E DEI SERVIZI SOCIALI.

Comune Capofila COLLEFERRO

**AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI PER
L'ATTUAZIONE DELLA DGR N. 168/2026 "SERVIZIO PER LA
VACANZA DESTINATO AI MINORI CON DISABILITA' DI CUI
ALL'ART.29 DELLA L.R. 11/2016"**

E

COMUNE DI LABICO

Protocollo N.0008418/2026 del 27/07/2026

Amministrazione procedente:

Comune di Colferro capofila di Distretto- Ufficio di Piano Sede

Servizio: Via Roma n. 2 – 00034 Colferro (RM)

PEC: distrettosociosanitariorm5.6@legalmail.it

Mail del servizio: osservatorio@pianodizonarm5-6.it

Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Eleonora Pantaloni, Responsabile Amministrativa dell'Ufficio di Piano

**IL DIRIGENTE AREA IV – VIGILANZA E SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI COLLEFERRO,
CAPOFILA DEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO 5.6**

VISTA la legge 8 novembre 2000, n. 328 recante “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;

VISTO decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421”, e successive modifiche e integrazioni;

VISTA La Legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” e ss.mm.ii.;

VISTA La Legge 3 marzo 2009, n. 18 che autorizza la ratifica e dispone l’esecuzione della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge del 15 marzo 1997, n. 59” e s.m.i.;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, in particolare, l’articolo 31 che regola la gestione associata di funzioni e servizi;

VISTA la Legge Regionale 10 agosto 2016 n. 11 “Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio”;

VISTA la legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 “Disposizioni per il riordino del Servizio Sanitario Regionale ai sensi del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni e integrazioni. Istituzione delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere” e s.m.i.;

VISTA la Legge Regionale 10 agosto 2016 n. 11 “Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio”;

VISTA la Legge Regionale 17 giugno 2022, n. 10 “Promozione delle politiche a favore dei diritti delle persone con disabilità”;

VISTO il DPCM del 12 gennaio 2017 sui LEA e livelli delle prestazioni socio-sanitarie alle persone con disabilità”;

VISTA la Legge 22 giugno 2016, n. 112 “Disposizioni in materia di assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare” e ss.mm.ii.;

VISTA la DGR della Regione Lazio 501/2001, recante “Criteri e modalità di attuazione dei soggiorni

estivi per soggiorni estivi per soggetti con disabilità fisica, psichica, sensoriale o mista”, con allegata Direttiva;

VISTA la DGR 1121/2024 “Nuova disciplina regionale per i servizi vacanza in favore delle persone con disabilità”, in particolare p.1 dell’Allegato A alla DGR 1121/2024;

VISTA la DGR 168 del 26/03/2026

VISTO il Decreto del 29 luglio 2022 del Ministero per la Disabilità sul fondo per l’inclusione delle persone con disabilità e disagio psichico”;

VISTA la DGR n. 1243 dell’11 dicembre 2025 “Piano Sociale Regionale 2025-2027. Destinazione delle risorse regionali per interventi di carattere sociale negli esercizi finanziari 2025-2026. Disposizioni varie;

VISTO L’Accordo tra il Distretto socio-sanitario RM 5.6 e l’Azienda Sanitaria Locale ASL RM 5;

VISTA la Determinazione n. 888 del 24/07/2026 con la quale sono stati approvati il presente Avviso e la relativa documentazione,

Considerato:

che il Distretto RM 5.6 intende procedere, congiuntamente con la ASL RM 5, all’attivazione dei servizi vacanza in favore delle persone con disabilità e disagio psichico e all’individuazione, di soggetti beneficiari, previa valutazione in UVMD, al fine di costituire una graduatoria degli ammessi all’intervento;

che con Determinazione Dirigenziale della Regione Lazio, n. G.05912 del 04/05/2026 sono stati stanziati € 13.210,00 in favore del Comune di Colleferro, quale Comune Capofila del Distretto RM 5.6, quale contributo per la realizzazione dei servizi per la vacanza in favore di minori con disabilità;

Dato atto che in fase di presentazione della domanda, il richiedente dovrà specificare la modalità di soggiorno scelta, tra quella individuale e quella di gruppo, come da modello di domanda allegato al presente Avviso.

Considerato che il rapporto operatore/beneficiario e la suddivisione in gruppi dei partecipanti saranno determinati in sede di UVMD, tenendo conto del progetto riabilitativo individuale e/o del piano assistenziale e di quanto stabilito nell’ Allegato A della Deliberazione di Giunta n. 168 del 26/03/2026, denominato “Addendum” alla DGR 1121/2024.

RENDE NOTO
IL PRESENTE AVVISO PUBBLICO

finalizzato all'individuazione dei beneficiari dei Servizi per la Vacanza, previsti dalla DGR 168/2026, rivolti ai minori con disabilità o con disagio psichico, residenti nei comuni del distretto sociosanitario RM 5.6.

ART. 1 OGGETTO E FINALITÀ DELL'AVVISO

Il presente avviso disciplina l'individuazione dei beneficiari dei servizi per la vacanza, configurato come servizio universale, rivolto a tutte le persone con disabilità o con disagio psichico, realizzate nel periodo giugno-ottobre, con l'obiettivo di:

- Migliorare il benessere personale e la qualità di vita della persona attraverso esperienze in contesti diversi e stimolanti;
- Favorire l'inclusione sociale, la partecipazione alla vita comunitaria e la socializzazione;
- Offrire periodi di sollievo alle famiglie;
- Dare attuazione agli interventi socio-assistenziali previsti dall'art. 29 della L.R. 11/2016 e della DGR 1121/2024.

ART. 2 OBIETTIVI DEL SERVIZIO

Il servizio per la vacanza mira a:

- Sviluppare le autonomie personali e le competenze adattive in contesti non familiari e non terapeutici;
- Promuovere l'inclusione con i pari non in condizione di disabilità;
- Estensione degli obiettivi terapeutici/riabilitativi del Piano Terapeutico Riabilitativo Individuale (PTRI) o del Progetto di Vita Individuale Personalizzato e Partecipato di cui al D.Lgs. 62/2024;
- Sostegno alle famiglie come contesto di cura primario, con attenzione particolare alle situazioni di disabilità grave e gravissima di minori con doppia diagnosi;
- Sollievo in termini di "alleggerimento temporaneo" dell'impegno assistenziale e di cura familiare, ed "emotivo";
- Prevenzione dell'isolamento sociale nei periodi di sospensione delle attività scolastiche.

ART. 3 – SOGGETTI BENEFICIARI

Possono presentare domanda di partecipazione coloro che, alla data di pubblicazione del presente Avviso, risultino in possesso dei seguenti requisiti:

- a) **Requisito territoriale:** essere residenti in uno dei Comuni del Distretto Socio-sanitario RM 5.6: Artena, Carpineto Romano, Colleferro, Gavignano, Gorga, Labico, Montelanico, Segni, Valmontone.
- b) **Requisito anagrafico:** età 0-17 anni compiuti;
- c) Potranno essere considerati beneficiari i minori con disabilità (motoria, sensoriale, intellettiva, relazionale e con pluridisabilità) in carico presso strutture residenziali e semiresidenziali, socio sanitarie e socio assistenziali;
- d) **Requisito sanitario/sociale:** essere in possesso di almeno uno dei seguenti documenti:
- Certificazione ai sensi della ex Legge 104/1992 (art. 3, comma 1 o 3) ovvero certificazione analoga rilasciata nell'ambito della valutazione di base di cui al D. Lgs. 62/2024.2;
 - I destinatari dovranno essere in carico, da **almeno 6 mesi**, ai servizi socio sanitari del territorio (TSMREE, NPI, Servizi Sociali Distrettuali, strutture accreditate) salvo un termine minore valutato congruo dai servizi sociosanitari stessi-UVMD- per la rispondenza della progettualità agli obiettivi terapeutici/riabilitativi e di socializzazione/inclusione., salvo un termine minore valutato congruo dai servizi per la rispondenza della progettualità del servizio per la vacanza agli obiettivi terapeutici/riabilitativi e di inclusione;
 - Certificazione d'invalidità civile di diagnosi primaria di disturbo dello spettro autistico; (attestato di invalidità civile superiore al 74% o del riconoscimento handicap in condizione di gravità, ai sensi della ex legge 104/92)
 - Consenso scritto del genitore esercente la responsabilità genitoriale o del tutore legale, obbligatorio per tutti i minori.
 - Sono inclusi anche le persone con disabilità che già usufruiscono di servizi in regime residenziale, semiresidenziale e non residenziale.

ART. 4 – TIPOLOGIA E DURATA DEGLI INTERVENTI

In attuazione dalla DGR n. 1121/2024 e delle Linee Guida regionali, il servizio per la vacanza minori è articolato nelle seguenti **tipologie organizzative**, tra loro alternative e programmate sulla base del Progetto Individuale di presa in carico unitaria e delle valutazioni dell'U.V.M.D. integrata.

4.1 Tipologie d'intervento

a) **Servizio per la vacanza di breve durata assistito.**

Gite di una sola giornata, senza pernottamento ma comprensive del pasto, per partecipare ad eventi artistici, culturali, sportivi, per conoscere itinerari e luoghi di particolare interesse dal punto di vista artistico/naturalistico, con presenza di operatori per le prestazioni di accompagnamento ed assistenza

necessarie oppure weekend, con uno o due pernottamenti, in località di interesse turistico e/o culturale. È possibile che il servizio per la vacanza breve si realizzi con tappe in più località, con presenza di operatori per le prestazioni di accompagnamento ed assistenza.

Si raccomanda:

- Composizione del gruppo tendenzialmente omogenea per fasce di età;
- Preferenza per mete ad elevato stimolo sensoriale e naturalistico (parchi naturali, fattorie didattiche, musei interattivi, spiagge attrezzate);
- Sinergie, ove possibile, con le associazioni sportive e culturali del territorio per lo svolgimento di alcune attività ricreative, ai sensi dell'indicazione generale per i servizi vacanza rivolti all'età evolutiva di cui all'art. 29, comma 2, lett. a), L.R. 11/2016.

b) Servizio per la vacanza di gruppo tradizionale assistito.

Gruppo di partecipanti il più possibile omogeneo, tenendo conto dell'età, del grado di autonomia, dei desideri, degli interessi e delle attitudini personali dei singoli partecipanti. Tale tipologia organizzativa del servizio per la vacanza, realizzata in strutture ricettive adeguatamente accessibili (alberghi, agriturismi, villaggi, residence, case vacanza), prevede accompagnamento e assistenza da parte di operatori qualificati.

Per gli utenti destinatari di contributi ADI in modalità indiretta (DGR 223/2016 e s.m.i.), per l'intero periodo del servizio vacanza le prestazioni di assistenza possono essere rese dagli operatori individuati dal soggetto gestore, fermo restando il diritto al rimborso distrettuale previsto per l'assistenza indiretta.

c) Servizio per la vacanza individuale assistito.

Attivabile su parere preliminare dell'UVMD., che definisce obiettivi, periodo, struttura ospitante, modalità organizzative e attività.

La proposta, una volta formulata, è presentata dall'utente/famiglia nei tempi stabiliti dal presente Avviso e rimessa alla valutazione dell'UVMD. integrata. Tale modalità si attua, quindi, in ragione degli esiti valutativi della UVMD, una volta ritenuta l'unica rispondente e funzionale al raggiungimento degli obiettivi previsti nel Piano individuale/terapeutico. L'operatore professionale specializzato che, in forma autonoma, assiste e accompagna l'utente dovrà attenersi ad un apposito protocollo, predisposto dai servizi di presa in carico, essendo responsabile della sua corretta attuazione.

Per le tipologie di intervento a), c), i servizi sociali e sanitari che hanno in carico l'utente e che lo seguono regolarmente esprimono, secondo il progetto individualizzato della persona e i suoi desideri, un **parere preliminare**, da allegare alla richiesta, sulla necessità che la persona con disabilità fruisca del servizio per la vacanza nella modalità organizzativa specificata. Oltre il parere preliminare, la richiesta dovrà contenere un progetto dettagliato, oggetto di valutazione dell'UVMD, che dovrà essere sottoscritto dal responsabile dell'attuazione del progetto stesso (ETS e/o Operatore professionale) che affiancherà l'utente/gli utenti e che indichi: gli obiettivi terapeutici e di inclusione, la scelta del periodo e la struttura ospitante (che dovrà essere in possesso di tutti i requisiti necessari all'accoglienza e alla realizzazione degli obiettivi di servizio terapeutici e di inclusione), le modalità organizzative e di svolgimento delle attività assistenziali, ricreative e di inclusione nel corso del periodo interessato.

Il **parere preliminare** e il **progetto dettagliato** dovranno obbligatoriamente essere presentati, pena l'esclusione della domanda stessa, dall'utente/famiglia nei tempi stabiliti dall'Avviso, per poi essere rimessa alla valutazione dell'UVMD.

Tale modalità si attua, quindi, in ragione degli esiti valutativi della UVMD che, secondo il progetto

individualizzato della persona e i suoi desideri, tenendo conto delle specifiche condizioni di disabilità e delle difficoltà di interazione/integrazione in un contesto di gruppo, la ritengono come **l'unica rispondente e funzionale al raggiungimento degli obiettivi previsti nel Piano individuale/terapeutico.**

L'operatore professionale che assiste e accompagna l'utente/gli utenti dovrà attenersi al progetto valutato dall'UVMD, essendo responsabile della sua corretta attuazione. Il risultato di tali attività sarà verificato dal responsabile terapeutico e dal case manager del PAI, attraverso l'avvenuto raggiungimento o meno degli obiettivi previsti nel progetto. La presenza dell'operatore professionale assicurerà oltre alle prestazioni di assistenza necessarie anche il sollievo alla famiglia nel caso in cui la stessa partecipi.

Con riferimento al costo dell'**operatore di assistenza**, si specifica che:

- 1) per gli utenti in assistenza indiretta, la famiglia può utilizzare l'operatore contrattualizzato, mantenendo il diritto al contributo erogato dal distretto socio sanitario;
- 2) nel caso in cui ci si avvalga, per le prestazioni di assistenza, di personale professionale individuato dalla ASL, i relativi oneri sono a carico del SSR;
- 3) nei casi in cui l'operatore non è conosciuto dai servizi e non è remunerato con fondi pubblici, se è qualificato, l'UVMD può autorizzarlo ed assumerne la spesa; se non è qualificato, o con qualifica non idonea, il costo resta a carico della famiglia;
- 4) nel caso di compresenza, nel periodo del servizio, sia dell'assistente personale di fiducia che dell'operatore individuato dalla ASL, è rimborsato solamente il costo di un operatore

In fase di presentazione della domanda, il richiedente dovrà scegliere una sola tipologia di soggiorno estivo tra quelle sopra elencate e descritte, indicandolo sullo specifico modulo (Allegato A) e compilando gli eventuali dati richiesti.

4.2 Durata degli interventi

I servizi per la vacanza devono avere:

- Durata massima di 8 giorni (8giorni/7 notti), una volta per anno;
- Possibilità di fruizione in forma continuativa oppure in forma breve (weekend, gite giornaliere);
- Periodo di realizzazione **compreso tra giugno e ottobre**, in coerenza con gli obiettivi specifici della progettualità individuale e con la programmazione dei servizi distrettuali.

ART. 5 – LIVELLO ASSISTENZIALE

Il livello assistenziale deve essere definito dall'UVMD in relazione ai bisogni dell'utente, alla tipologia di vacanza ed alle condizioni di autonomia. I livelli, conformi alle Linee Guida della DGR 1121/2024, sono:

- **Livello assistenziale basso:** rapporto operatore/minore (1:3) **Minori autonomi nella cura personale, in grado di comunicare efficacemente.** Applicabile principalmente ai minori in condizioni di disabilità fisica lieve o sensoriale compensata.
- **Livello assistenziale medio:** Rapporto operatore/minore (1:2) **Minori parzialmente autonomi o con difficoltà comunicative moderate. Minori in condizione di disabilità intellettiva lieve-media, DSA con comunicazione funzionale.**
- **Livello assistenziale alto:** Rapporto operatore/minore (1:1) **Minori con significativa dipendenza assistenziale o con comunicazione molto limitata. Condizione di disabilità intellettiva grave, pluridisabilità.**
- **Livello assistenziale altissimo:** Rapporto operatore/minore (2:1) **Minori non autonomi, con bisogni**

assistenziali complessi o comportamenti a rischio. Condizioni di disabilità gravissima, patologie neuromuscolari severe, disturbi gravi del comportamento.

ART. 6 TRASPORTO

Il trasporto per il luogo di realizzazione del servizio vacanza e per il rientro deve rispondere a:

- standard di qualità definiti dalla normativa vigente;
- requisiti di accessibilità, sicurezza e comfort;
- idoneità del mezzo (pubblico o privato) per persone con disabilità motorie o plurime minorazioni;
- presenza di un numero di assistenti proporzionato al livello assistenziale definito dall'U.V.M.D.

Il servizio può essere svolto anche mediante mezzi messi a disposizione dell'Ente gestore del soggiorno vacanza.

ART. 7 - STRUTTURE E LUOGHI DI REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO VACANZA

Le strutture ricettive (alberghi, villaggi, agriturismi, residence, ecc...) devono:

- Trovarsi **nel territorio nazionale**, in località (marine, montane, collinari, lacuali o altro), distanti non oltre i **400 km** dal luogo di partenza;
- Essere in possesso di **tutte le autorizzazioni di legge**;
- Garantire elevati standard di sicurezza, qualità, accessibilità e comfort;
- Essere **prive di barriere architettoniche** negli spazi interni ed esterni;
- Essere localizzate in aree idonee (prossimità a centri abitati, presidi sanitari, località turistiche, spiaggia/piscina);
- Garantire buona accoglienza, possibilità di personalizzazione dei pasti e gestione di allergie/intolleranze.

Le abitazioni private, se adibite occasionalmente a fini ricettivi, possono essere sede del servizio vacanza purché rispondenti ai requisiti richiesti ed in grado di emettere fattura.

Ai partecipanti sarà somministrato un **questionario di gradimento**.

ART. 8 FIGURE PROFESSIONALI

L'Équipe impegnata nel servizio vacanza per minori con disabilità, ove richiesto dalla famiglia o da chi esercita la responsabilità genitoriale, deve favorire la possibilità di impiego dell'operatore domiciliare per ognuna delle fattispecie di intervento previste al precedente punto 4 e, comunque, deve includere, in ragione del livello assistenziale e del numero di partecipanti:

- Almeno un Educatore Professionale (EP) specializzato in età evolutiva o in possesso di comprovata esperienza con minori in condizione di disabilità (minimo 2 anni);
- Per gruppi con presenza di minori con disturbi dello spettro autistico o con bisogni relazionali, adattivi e comunicativi complessi, indipendentemente dal codice diagnostico di riferimento: almeno un operatore con formazione certificata sullo specifico percorso riabilitativo e sugli strumenti di comunicazione in uso dal singolo minore partecipante;

- Per minori con disabilità sensoriale: operatori con conoscenza della LIS (Lingua Italiana dei Segni), del Braille, o esperti nella CAA (Comunicazione Aumentativa Alternativa) a seconda delle esigenze;
- Per minori con patologie croniche (epilessia, diabete, cardiopatie): il servizio è erogato solo previo nulla-osta del medico specialista in carico e con protocollo sanitario condiviso con i genitori. In caso di epilessia dovrà essere individuato un responsabile per la somministrazione del farmaco salvavita.

ART. 9 – IL CAPOGRUPPO (FIGURA PROFESSIONALE)

Il capogruppo svolge funzioni di:

- Coordinamento e supervisione dell'equipe;
- Gestione dei rapporti con la struttura ospitante;
- Interfaccia con servizi ASL e Distretti;
- Contatto con famiglie/utenti;
- Relazione finale sull'andamento del servizio.

Il Capogruppo deve:

- essere in possesso di Laurea in Scienze dell'Educazione, Psicologia o equipollente, con specializzazione o esperienza documentata nell'età evolutiva co disabilità;
- gestisce il raccordo quotidiano con i genitori/tutori, assicurando aggiornamenti regolari sullo svolgimento del servizio;
- predispone, a conclusione del servizio, una relazione per ciascun minore partecipante, trasmessa ai servizi di presa in carico e alla famiglia.

Il capogruppo può assumere la funzione **per un solo gruppo alla volta**. Al termine del servizio deve produrre un **report conclusivo** per il Distretto e la ASL.

ART. 10 – CONTRIBUTO REGIONALE DI COMPARTECIPAZIONE E QUOTE A CARICO DEI DISTRETTI

La Regione Lazio, ai sensi della DGR 1121/2024, riconosce ai Distretti Sociosanitari un **contributo di compartecipazione** finalizzato a sostenere le spese da natura sociale relative alla realizzazione del servizio per la vacanza, riferite agli utenti partecipanti.

Il contributo regionale copre: oneri di vitto e alloggio; trasporto; assicurazione; spese organizzative ed economiche; altri costi ammissibili previsti dalla disciplina regionale.

L'entità del contributo di compartecipazione regionale è riconosciuto in base all'ISEE del minore con disabilità. Nel modulo di domanda è necessario indicare il numero di protocollo della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) rilasciato dall'INPS nel momento di accettazione della stessa.

Le domande carenti dell'indicazione del numero di protocollo della DSU saranno escluse e sarà applicata la fascia più bassa del contributo di compartecipazione.

Di seguito, la tabella riepilogativa delle fasce ISEE del nucleo familiare del minore, sulla base delle quali determinare la percentuale di compartecipazione regionale, per ciascuna delle tipologie del servizio:

VALORE ISEE	PERCENTUALE DI COMPARTECIPAZIONE
< 13.000 euro	100% del massimale
13.000 euro < 24.000 euro	90% del massimale
24.000 euro < 35.000 euro	80% del massimale
35.000 euro < 47.000 euro	70% del massimale
47.000 euro < 60.000 euro	60% del massimale
> 60.000 euro	50% del massimale

1. Contributo massimo giornaliero per tipologia (come da Allegato A alla DGR 1121/2024).

a) Servizio per la vacanza breve assistito:

- Vacanza breve-gita Gite giornaliere = € 35,00 per minore per giornata;
- Vacanza breve week end max 1-2 giorni di pernottamento = € 60,00 per minore per giornata;

b) Vacanza di gruppo tradizionale assistito:

- Minori in regime residenziale accreditato SSR = max € 50,00 per giornata;
- Minori in regime semiresidenziale accreditato SSR = max € 70,00 per giornata;
- Minori non in servizio residenziale/semiresidenziale che fruiscono dei servizi residenziali e che partecipano a soggiorni organizzati = max € 50,00 per giornata;
- Minori non in servizio residenziale/semiresidenziale che fruiscono dei servizi residenziali e che partecipano a soggiorni organizzati: max € 70,00 per giornata;

c) Vacanza individuale assistita: importo forfettario giornaliero fino a € 60,00 per vitto/alloggio del minore + fino a € 60,00/die per operatore.

2. Spese relative al personale di assistenza.

I costi del personale (operatori accreditati, OSS, educatori), impiegato nelle prestazioni di assistenza sanitaria restano a carico del SSR, secondo la normativa vigente, fatta salva l'assistenza indiretta o personale esterno autorizzato dall'UVMD.

3. Principio di proporzionalità.

La determinazione della percentuale di compartecipazione regionale alle spese giornaliere per ogni singolo utente partecipante, avverrà in relazione alla fascia ISEE del minore, secondo le tabelle riportate nell'Addendum Allegato A alla DGR 1121/2024.

ART. 11 - MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE

1. Termine di utilizzo delle risorse.

Le risorse destinate al servizio per la vacanza devono essere utilizzate entro il 31 ottobre di ciascun anno, in coerenza con la programmazione integrata socio-sanitaria.

2. Invio della rendicontazione.

Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Distretto Socio-Sanitario RM5.6, trasmette alla Regione Lazio la documentazione completa relativa ai servizi realizzati. La rendicontazione da parte dell'utente fruitore, nel periodo giugno-ottobre, del servizio vacanza in modalità organizzativa individuale/multifamiliare assistita, di cui all'art. 4.1 lettere a), c), l'interessato dovrà trasmetterla al Distretto Socio-sanitario RM 5.6, per la verifica, entro i 30 giorni dalla sua conclusione, dei costi a carico dei servizi sociali e della

compartecipazione regionale, e ai servizi sanitari competenti per la quota a carico del SSR entro i 30 giorni dalla sua conclusione.

Ai fini del riconoscimento del rimborso, si specifica che:

- non può essere riconosciuta una spesa di importo superiore al limite massimo indicato dal Regolamento regionale come contributo forfettario giornaliero per utente;
- le spese inerenti al servizio per la vacanza devono essere, prioritariamente, documentate con fattura (solo occasionalmente scontrino/ricevuta fiscale, per importi contenuti) intestata all'utente,
- la rendicontazione delle spese va effettuata in relazione alla spesa giornaliera sostenuta nel corso della durata del servizio per la vacanza,
- le spese devono essere congrue al servizio per la vacanza, prioritariamente destinate al vitto, alloggio e trasporto, quest'ultimo può essere giustificato con biglietti per autobus (da produrre), ricevute acquisto carburanti (le stesse devono contenere la ragione sociale, il timbro e la firma del gestore, la data e l'importo) e, per entità contenute, a spese accessorie es. biglietti di ingresso ad eventi (da produrre) ecc....

L'utente beneficiario deve richiedere alla struttura ricettiva la fattura relativa all'importo versato iva inclusa. Nella fattura intestata a suo nome deve essere indicato distintamente anche l'importo relativo all'operatore le cui spese di vitto, alloggio, trasporto, assicurazione e prestazione lavorativa sono a carico della ASL, se individuato dalla stessa.

3. Difformità.

In caso di mancato rispetto dei rapporti assistenziali o delle previsioni progettuali, la quota regionale potrà essere ridotta o non riconosciuta.

ART. 12 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

1. Soggetti legittimati.

Le domande possono essere presentate:

- Dal genitore del minore;
- Dal tutore/curatore/amministratore di sostegno;
- Da altra figura con responsabilità legale.

2. Modalità di presentazione.

La domanda:

- Deve essere inviata tramite PEC all'indirizzo istituzionale (distrettosociosanitariorm5.6@legalmail.it) del Comune Capofila;
- Deve essere firmata, datata e completa di tutta la documentazione richiesta.

3. Documenti obbligatori da allegare.

- Domanda di partecipazione (Allegato A);
- Copia documento d'identità del richiedente e del beneficiario;
- Autocertificazione stato di famiglia;
- Certificazione ex L. 104/92, oppure certificazione specialistica;
- Certificazione di diagnosi primaria DSM/DSMDP (se prevista);
- Per cittadini extra-UE: permesso di soggiorno valido;

- Per tutori/Amministratori di sostegno: provvedimento di nomina.

4. Commissione valutatrice.

Una Commissione tecnica nominata dalla Coordinatrice dell'Ufficio di Piano del Distretto RM 5.6 provvederà a:

- Verificare la completezza documentale;
- Effettuare controlli a campione sulle autocertificazioni;
- Redigere la graduatoria.

5. Protocollo rilevante.

Ai fini dell'ammissione in graduatoria, farà fede:

- Il numero di protocollo del Comune Capofila presso il quale è stata presentata la domanda iniziale;
- Il protocollo dell'integrazione per le domande incomplete.

Tutte le domande che risulteranno incomplete della documentazione richiesta non saranno valutate.

Le istanze potranno essere presentate, fino a concorrenza del finanziamento e complete di ogni allegato richiesto, a partire dal giorno 27/07/2026 ed entro le ore 12 del 26/08/2026.

L'istruttoria delle domande incomplete verrà effettuata, nella prima finestra utile, dopo l'avvenuta integrazione dell'eventuale documentazione mancante (soccorso istruttorio). Ai fini dell'inserimento in graduatoria farà fede il numero di protocollo dell'integrazione che rende completa l'istanza. L'ammissione non dà immediato diritto al beneficio, ma alla presa in carico della situazione da parte di apposita equipe multidisciplinare che provvederà a redigere un piano assistenziale a seguito di valutazione multidimensionale dei beneficiari.

6. Costituzione della graduatoria

L'UVMD provvederà alla costituzione di una graduatoria distrettuale in base ai criteri di priorità individuati dalla DGR regionale:

- a. Attestazione relativa al riconoscimento dell'invalidità civile superiore al 74% o del riconoscimento handicap in condizione di gravità, ai sensi della Legge n.104/92;
- b. Situazione economica: valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), così come risultante dall'attestazione in corso di validità rilasciata dall'INPS ai sensi del DPCM n. 159/2013 e successive modifiche e integrazioni;

In caso di parità di punteggio relativo al criterio a), la priorità è determinata in base alla situazione socio economica (con priorità a ISEE più basso) relativa al criterio b).

La graduatoria elaborata della suddetta UVMD sarà poi pubblicata sul sito istituzionale del Comune Capofila del Distretto.

Verranno ammessi al finanziamento gli utenti inseriti nella graduatoria di cui sopra fino ad esaurimento del fondo regionale assegnato ai vari Distretti con Deliberazione n. 168 del 26/03/2026 e Determinazione n. G05912/2026.

ART. 13 - INAMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA

La domanda è dichiarata inammissibile quando:

- Il richiedente **non possiede i requisiti** di cui all'art. 3 – Soggetti Beneficiari, del presente Avviso;
- La domanda **non è firmata** o non è presentata nei termini;
- Risultano **manca**nti uno o più documenti obbligatori;
- Non viene effettuata l'integrazione entro la prima finestra utile;
- Emergono **dichiarazioni mendaci o difformi** dalla documentazione ufficiale;
- Non risulta la **residenza** nel Distretto RM 5.6.

ART. 14 – ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA

L'istruttoria delle domande, trasmesse nelle modalità sopra esposte, avverrà da parte di una **Commissione nominata dalla Coordinatrice dell'Ufficio di Piano del Distretto RM 5.6**, che procederà alla verifica del possesso dei requisiti per l'ammissione seguendo l'ordine temporale di presentazione della domanda.

In caso non ricorrano i presupposti di ammissibilità la Commissione procederà con il rigetto motivato dell'istanza.

In tutti i casi, criterio determinante sarà l'ordine cronologico. Farà fede il numero di protocollo di accettazione del Comune Capofila presso il quale la domanda è stata presentata, salvo condizioni di priorità previste dalla DGR 1121/2024 (utenti e famiglie che beneficino meno di servizi socio assistenziali e di sollievo e alle situazioni di disabilità complessa).

L'ammissione non dà immediato diritto al beneficio, ma alla presa in carico della situazione da parte di apposita equipe multidisciplinare che provvederà a redigere un piano assistenziale a seguito di valutazione multidimensionale dei beneficiari.

Le domande saranno valutate fino all'estinzione dei fondi stanziati per il Distretto RM 5.6, dunque, al raggiungimento della totalità delle risorse finanziarie. Nel caso in cui vi fosse la rinuncia o la revoca del beneficiario, o comunque residuino economie, si procederà a valutare eventuali nuove domande fino ad esaurimento fondi.

ART. 15 –AVVIO DELLE ATTIVITÀ

A conclusione della procedura di cui sopra, i candidati ammessi come destinatari degli interventi saranno convocati dall'equipe multidisciplinare al fine di predisporre un progetto personalizzato e dare avvio alle attività come descritte nel precedente art. 4 del presente Avviso. L'unità valutativa multidimensionale sarà composta da operatori dei servizi sociali del distretto sociosanitario e dei servizi sanitari della ASL di competenza territoriale e dovrà coinvolgere, oltre alla persona beneficiaria, la sua famiglia e coloro che a vario titolo possono consapevolmente e proficuamente partecipare alla definizione e attuazione della progettualità.

In caso di rinuncia da parte di uno o più candidati si procederà a valutare eventuali nuove domande. La Commissione nominata, ai fini dell'istruttoria, ha la facoltà di chiedere chiarimenti o documentazione

integrativa.

Le graduatorie saranno pubblicate sia sul sito del Distretto Sociosanitario RM 5.6 del Comune di Colleferro, sia sui siti internet dei diversi Comuni facenti parte del Distretto sociosanitario RM 5.6, con valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

Al fine di garantire l'anonimato dei richiedenti e al contempo assolvere agli obblighi di pubblicazione e trasparenza, la graduatoria verrà redatta utilizzando il numero di protocollo assegnato al momento della presentazione della domanda.

I Servizi Sociali ed il Segretariato Sociale-PUA sono a disposizione per fornire ogni informazione e chiarimento.

ART. 16 - VERIFICHE E CONTROLLI

Il Comune di Colleferro, in qualità di Ente Capofila del Distretto Sociosanitario RM 5.6 si riserva di effettuare in ogni momento del procedimento verifiche, controlli, riscontri circa la veridicità, attendibilità, attualità, congruità di dichiarazioni, della documentazione presentata in sede di selezione. L'accertamento della mancanza o della non corrispondenza tra quanto dichiarato e/o documentato rispetto alle risultanze comporterà l'applicazione delle sanzioni di legge.

ART. 17 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e 5 della L. 241/1990, si informa che la responsabile del procedimento è la Dott.ssa Eleonora Pantaloni, Responsabile Amministrativa dell'Ufficio di Piano Distretto Socio-Sanitario RM 5.6: eleonora.pantaloni@comune.colleferro.rm.it – tel.: 06.97203350-351-353.

ART. 18 - CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA

L'Ufficio di Piano, per motivi di pubblico interesse o per sopravvenute esigenze organizzative/finanziarie, può revocare, modificare o annullare il presente Avviso Pubblico senza che, i soggetti richiedenti possano vantare pretese o diritti nei confronti del Comune di Colleferro e/o del Distretto Socio-Sanitario RM 5.6.

ART. 19 – OBBLIGHI IN MATERIA DI TRASPARENZA E INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Agli atti ed ai provvedimenti relativi alla presente procedura si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di trasparenza, previste dalla disciplina vigente.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione dei dati personali (per brevità "Regolamento"), si informano i partecipanti che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione alla presente procedura pubblica, o comunque acquisiti a tal fine dall'Ente, saranno conservati presso gli Uffici dei Servizi Sociali e finalizzati unicamente all'espletamento delle attività di cui al presente Avviso.

Il trattamento dei dati verrà effettuato dal personale dell'Amministrazione procedente e da eventuali altri addetti, preventivamente individuati, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, e potrà

essere effettuato, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, mediante strumenti cartacei, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli.

I dati stessi non saranno in alcun modo oggetto di diffusione. Essi potranno essere comunicati unicamente ai soggetti pubblici e privati coinvolti nello specifico procedimento, nei casi e per le finalità previste da leggi, regolamenti, normativa comunitaria o Contratti collettivi nazionali di lavoro, al fine di garantire la gestione di tutte le fasi del procedimento stesso.

Per tali finalità l'acquisizione dei dati è necessaria. Il loro mancato conferimento comporterà l'esclusione dalla procedura di cui al presente Avviso.

ART. 20- PUBBLICITÀ E COMUNICAZIONI

Il presente Avviso, con i relativi allegati, è pubblicato in versione integrale (comprese tutte le comunicazioni successive e inerenti alla procedura):

- sul sito istituzionale del Comune di Collesferro in qualità di Comune Capofila;
- sul sito istituzionale del Distretto RM 5.6 (www.pianodizionam5-6.it);
- sui siti istituzionali dei Comuni aderenti.

La stessa comunicazione della graduatoria avrà luogo attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Collesferro e trasmessa ai Comuni facenti parte il Distretto Sociosanitario secondo modalità idonee a preservare il diritto alla riservatezza dei richiedenti.

La graduatoria finale sarà pubblicata con modalità idonee a garantire la tutela della riservatezza.

Allegati:

- Domanda di partecipazione (Allegato A);

Collesferro, li 24 luglio 2026

La Coordinatrice dell'Ufficio di Piano
Dott.ssa Antonella FACELLA



